

Sent. n. 324/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77806 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Orsini.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t. rappresentato
e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver svolto il
servizio nell'arma dei carabinieri dal 20/02/1982 al
22/01/2015 e di essere titolare di trattamento

pensionistico calcolato con il sistema misto. Ha, quindi, rilevato che il resistente non ha applicato l'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973 e ha esposto di aver chiesto la riliquidazione del trattamento in via amministrativa. Ha concluso per la condanna del resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 44% e al pagamento degli arretrati maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha dedotto l'infondatezza del ricorso in quanto il trattamento pensionistico è stato liquidato con il sistema retributivo, come risulta dalla documentazione in atti, ritenendo non applicabile neanche l'aliquota del 2,44% di cui alle sentenze n 1/2021 e 12/2022 delle Sezioni riunite, rilevando, comunque, che la modifica della domanda sarebbe tardiva. Ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale e la non debenza del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese.

Con ordinanza n. 168/2022 è stato ordinato all'INPS

di depositare documentazione attestante il sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico.

Con decreto del 23/02/2023 giudizio è stato riassegnato.

All'esito udienza del 24/01/2024, con l'ordinanza n. 18/2024 il resistente è stato sollecitato a provvedere all'adempimento istruttorio oggetto dell'ordinanza n. 168/2022 ed è stata fissata l'udienza del 10/07/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota del 25/04/2024 il resistente ha provveduto all'adempimento istruttorio, rilevando che al ricorrente è stata liquidata la pensione con il sistema retributivo.

All'udienza del 10/07/2024 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Mario Orsini per il ricorrente si è riportato agli atti e ha insistito per l'accoglimento l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS si è riportato agli atti e ha insistito per il rigetto, rilevando che l'INPS ha ottemperato all'ordinanza istruttoria; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico.

Sul punto, si rileva che al caso in esame non si applicano i principi di diritto formulati dalle Sezioni riunite, in quanto essi attengono al trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto. Occorre, tuttavia, evidenziare che le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/2021, hanno, altresì, precisato che la finalità relativa all'individuazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo risiede nella necessità di evitare “una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 ed il compimento dei venti anni, che verrebbero valutati una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, ed una seconda volta nella quota contributiva che comprenderebbe nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo”.

In tal contesto, tenuto conto che le stesse Sezioni riunite hanno rilevato che la normativa applicabile ai militari non può essere quella prevista per il personale civile, si ritiene che debba

necessariamente applicarsi l'art. 54, ovvero l'aliquota del 44 per cento tra i 15 e i venti anni di servizio, e dell'1,80 per cento per ogni successivo, fermo il limite dell'80 per cento previsto dal medesimo articolo.

La suddetta interpretazione della normativa di riferimento è coerente anche con l'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, alla stregua del quale “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”, e non crea una ingiustificata disparità di trattamento per titolari di pensione liquidata con il sistema retributivo rispetto a coloro che hanno maturato meno di 18 anni alla data del 31/12/1995 – sistema misto, per i quali troverebbe applicazione l'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva (in senso conforme, i precedenti di questa Sezione, sent. n. 112/2023 e 819/2022; contra, questa Sezione, sent. 604/2022 e 549/2022).

Con riferimento all'eccezione di prescrizione, essa

è infondata, in quanto il ricorrente ha interrotto la prescrizione con l'istanza amministrativa del 20/03/2020.

Con riferimento agli oneri accessori spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Pertanto, il ricorso è accolto. Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali e della recente pronuncia delle Sezioni riunite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973; sui maggiori ratei di pensione spettano gli interessi nella misura legale

e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa le competenze legali e nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA